

REGOLAMENTO

PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE DIRETTIVE BIOSUISSE

di competenza del
SETTORE AGROALIMENTARE DI SIDEL

Ed.	Rev.	Causale	Redatto	Approvato	Autorizzato
00	00 del 26.01.2026	Nuova emissione per riorganizzazione della documentazione di sistema	Chiara Martelli	Paolo Morelli	Paolo Morelli

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Normative e Legislazioni di riferimento	3
3. Oggetto	3
4. Informazioni fornite Richiedente/Cliente	3
5. Domanda di assoggettamento al sistema di certificazione Bio Suisse ed esame preliminare della Domanda	3
6. Pianificazione Controlli e Svolgimento attività Ispettiva	4
7. Rilascio del Certificato	5
8. Controlli Successivi	5
9. Attività di campionamento	5
9.1 Controperizia.....	5
9.2 Controversia	6
10. Non Conformità e Provvedimenti	6
10.1 Non conformità	6
10.2 Misure e provvedimenti.....	7
10.3 Verifica del rispetto di una misura da parte dell'operatore	8
10.4 Misura in caso di sospetto di non conformità	8
10.5 Annullamento e revoca di una misura	8
11. Comunicazioni a ICB.....	9
12. Obblighi contrattuali	9
13. Reclami, Ricorsi, Contenziosi	9
13.1 Ricorso	9
13.2 Reclami	10
13.3 Contenziosi	10
14. Reclami all'Operatore dai Consumatori e da altri Soggetti interessati	10
15. Tariffe.....	10
16. Riservatezza	11
17. Pubblicazione	11

1. Premessa

SIDEL S.p.A. è una società che svolge attività finalizzate sia alla certificazione, in qualità di Organismo di Certificazione, sia alla valutazione, in qualità di Organismo di Ispezione, ed è costituita come società per azioni.

SIDEL in qualità di Organismo di Certificazione è autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF), per la valutazione della conformità delle aziende che operano nel settore dell'agricoltura Biologica.

Il sistema di controllo e certificazione di SIDEL garantisce coerenza ed imparzialità di giudizio, e si avvale di collaboratori competenti e opportunamente formati, al fine di infondere fiducia che i prodotti certificati soddisfino i requisiti specificati dalle suddette normative e legislazioni.

I riferimenti di SIDEL SPA sono:

Sede legale: Via Tosarelli, n° 362– 40055 Villanova di Castenaso (Bologna) Tel. 051/0403611

Sede operativa-Sede Agroalimentare: Via Larga, N° 34/2 – 40138 Bologna (BO) Tel. 051/6026688

info@SIDELitalia.it

SIDEL@pec.it

<https://SIDELitalia.it/produzione-Biologica/>

2. Normative e Legislazioni di riferimento

L'elenco delle norme a cui SIDEL fa riferimento per redigere la documentazione di sistema è riportato nel Documento MM1_1.agr "Normativa di riferimento".

3. Oggetto

Il presente Documento disciplina i rapporti tra SIDEL, in qualità di Organismo di Certificazione e Controllo, e l'Operatore, in qualità di soggetto controllato, nell'ambito del processo di Certificazione e Controllo BIO Suisse.

Esso definisce i diritti e i doveri a cui sono assoggettati SIDEL e Operatori nell'ambito del sistema di certificazione e controllo e le condizioni per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione, la revoca ed il recesso dalla certificazione.

Gli Operatori che decidono di essere assoggettati al sistema di certificazione Bio Suisse, in primo luogo, devono essere certificati in agricoltura Biologica in accordo alla normativa europea Reg. (UE) 2018/848 con SIDEL e nell'ambito della convenzione, accettano di rispettare le condizioni contenute nel presente documento.

4. Informazioni fornite Richiedente/Cliente

SIDEL, al fine di consentire agli Operatori di essere edotti in merito alle procedure relative alla domanda di assoggettamento al sistema di BIO Suisse, ai diritti e ai doveri che disciplinano il rapporto tra Operatore e SIDEL relativamente a tutte le fasi del processo di certificazione e controllo, agli importi che devono essere pagati a fronte del servizio fornito da SIDEL, rende disponibile al richiedente la seguente documentazione contrattuale:

- Regolamento di SIDEL del sistema di certificazione secondo le direttive Bio Suisse (R1.bs);
- Contratto tra SIDEL e Operatore (MP2_2.bs).

5. Domanda di assoggettamento al sistema di certificazione Bio Suisse ed esame preliminare della Domanda

L'Operatore che intende richiedere i controlli in ambito BIO Suisse deve inviare richiesta a SIDEL, e deve sottoscrivere la Convenzione MP2_2.bs.

La Domanda di assoggettamento al sistema di certificazione e controllo viene riesaminata dal Responsabile di Schema, il quale provvede a verificare che:

- siano chiaramente definiti, documentati e compresi i requisiti per la certificazione;

- eventuali divergenze di interpretazione tra SIDEL e richiedente possano essere risolte;
- SIDEL abbia la capacità di svolgere l'attività di certificazione in relazione al campo di applicazione della certificazione;
- SIDEL abbia i mezzi per eseguire le attività di valutazione;
- eventuali contenziosi economici precedenti alla data di notifica.

Qualora tali requisiti siano soddisfatti, l'RS provvede a siglare la domanda (MP2_2.bs), per accettazione della stessa.

Ad esito positivo del riesame, il Referente BIO Suisse (RB) provvede ad incaricare il controllo iniziale.

Ad esito negativo del riesame, SIDEL ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda, specificando, in caso di pertinenza della Domanda con le capacità di SIDEL a soddisfare la richiesta da parte dell'Operatore, le carenze e/o divergenze riscontrate e il tempo entro cui l'Operatore ha l'obbligo di adeguarsi. Ove l'Operatore non provveda agli adempimenti segnalati nei termini e tempi stabiliti, la Domanda si considera decaduta.

La richiesta d'ingresso al Sistema di Controllo interessa le diverse tipologie di operatori: aziende di produzione, preparazione, condizionamento di prodotti alimentari, aziende di sola commercializzazione e aziende di importazione.

6. Pianificazione Controlli e Svolgimento attività Ispettiva

Ad esito positivo dell'esame preliminare della Domanda, SIDEL provvede a pianificare la conduzione del controllo in ingresso assegnando l'incarico ad un ispettore che ha la qualifica necessaria.

L'ispettore incaricato svolgerà l'attività ispettiva BIO Suisse verrà condotta entro 45 giorni dalla ricezione dell'incarico.

Tuttavia, in casi particolari l'attività ispettiva potrà essere procrastinata oltre i 45 giorni dall'incarico ufficiale, qualora si sia ritenuto necessario ai fini di un controllo integrato con la normativa Biologica comunitaria oppure nel caso si ritenga opportuno posticipare l'attività di controllo in un periodo più significativo.

L'ispettore incaricato riconsegnerà al Referente BIO Suisse o al suo sostituto la documentazione ispettiva di pertinenza al massimo entro 10 giorni dalla data del controllo ispettivo; ricevuta la documentazione ispettiva, RB ne valuta la completezza e successivamente la invia all'Organismo di certificazione ICB, cui sarà demandato il riesame della pratica ispettiva e l'eventuale rilascio del certificato BIO Suisse.

Nel caso si renda necessario, SIDEL, ad integrazione dei documenti ispettivi BIO Suisse, potrà inviare a ICB altra documentazione inerente allo status dell'Operatore nell'ambito della certificazione biologica comunitaria o qualsiasi altra documentazione ispettiva e di certificazione sia richiesta da ICB a integrazione della pratica.

Di regola la documentazione che va inoltrata per ogni azienda è la seguente:

- Aziende agricole:
 - Checklist firmata per il controllo BIO Suisse agricoltura
 - Rapporto d'ispezione BIO
 - Certificato BIO valido e decisione di certificazione
 - Autodichiarazione requisiti sociali (ogni 3 anni) o certificato/audit sociale
 - Altra documentazione supplementare (es. planimetrie, piano avvicendamento etc.)
- Aziende di trasformazione e commercio
 - Checklist firmata per il controllo Bio Suisse della trasformazione, dello stoccaggio e del commercio
 - Rapporto d'ispezione BIO
 - Certificato BIO valido e decisione di certificazione
 - Esempi di bolle di consegna, fatture ed etichette per contenitori
 - Diagramma di flusso / descrizioni di processo per i nuovi prodotti con i dettagli di tutti i coadiuvanti di processo e i seguenti parametri di processo: pressione, tempo, temperatura

- Ricette di tutti i prodotti di cui si richiede certificazione
- Specificazioni dei materiali da imballaggio (solo per imballaggio finale)
- Autodichiarazione requisiti sociali (ogni 3 anni) o certificato/audit sociale
- Rapporto di monitoraggio sulla lotta antiparassitaria (per aziende che praticano lo stoccaggio o la trasformazione di prodotti a base di cereali o di prodotti secchi (p. es. cereali, frutta secca, noci, spezie, erbe, tè, cacao, caffè, sementi oleose, ecc.)

Una volta considerata conclusa positivamente la ricezione da parte di ICB di tutta la documentazione di riferimento aziendale, specificatamente quella ispettiva, l'Organismo di certificazione ICB si esprimerà in merito alla certificazione approssimativamente entro un periodo di 4-6 settimane.

7. Rilascio del Certificato

SIDEL come su descritto si occupa di condurre l'attività ispettiva, mentre la valutazione finale della pratica e l'eventuale rilascio della certificazione Bio Suisse sarà di pertinenza di ICB.

Il certificato di conformità verrà rilasciato all'Operatore richiedente ed avrà una validità che può variare a seconda dei casi. La certificazione potrà interessare tutte o parte delle referenze colturali e/o prodotti per le quali è stata richiesta. La certificazione rilasciata inoltre potrà contenere delle condizioni che dovranno essere rispettate e adempiute dall'Operatore affinché la certificazione stessa possa essere rinnovata.

8. Controlli Successivi

I controlli successivi a quello iniziale sono programmati su specifica richiesta da parte dell'Operatore e seguono lo stesso iter descritto nei punti precedenti.

9. Attività di campionamento

L'operatore è l'unico responsabile della conformità dei prodotti ottenuti secondo le norme di produzione biologiche e del pieno rispetto della legislazione generale applicabile.

Allo scopo di garantire detta conformità, l'operatore deve adottare un piano di autocontrollo e delle misure preventive e precauzionali tese a eliminare o ridurre a un livello accettabile, il rischio di contaminazione e inquinamento dei prodotti certificati. Adeguate registrazioni, relative a tali attività, devono essere mantenute dall'operatore e rese disponibili alle verifiche di SIDEL.

SIDEL nell'ambito delle attività di valutazione della conformità dell'operatore controllato, esegue prelievi di campioni di prodotto allo scopo di far eseguire indagini analitiche. A tutela dell'operatore tali analisi sono commissionate esclusivamente a laboratori autorizzati dal MASAF.

Nel caso in cui il laboratorio comunichi la presenza di sostanze non ammesse, SIDEL si attiverà per eseguire nei tempi più brevi possibile un'indagine ufficiale per individuare le cause della non conformità. Durante l'indagine, l'operatore non potrà immettere nel mercato, né utilizzare, il prodotto come biologico.

L'operatore è tempestivamente avvisato della non conformità del prodotto e dell'avvio dell'indagine ufficiale. Egli è tenuto a collaborare con SIDEL e fornire ogni informazione e documento utile alla verifica.

9.1 Controperizia

L'operatore ha il diritto di far eseguire una controperizia, a proprie spese, sui risultati del laboratorio. Egli dovrà informare SIDEL della sua intenzione entro il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione di prodotto non conforme.

La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova.

L'esame documentale deve essere svolto da un perito di parte individuato dall'operatore e iscritto a un albo professionale pertinente. In sede di controperizia, l'operatore può far eseguire una analisi presso un laboratorio ufficiale accreditato di

propria fiducia, sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento.

9.2 Controversia

L'operatore che, sulla base della controperizia, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facoltà di richiedere la procedura di controversia. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta a SIDEL entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione di prodotto non conforme.

In questo caso SIDEL procede ad affidare la ripetizione dell'analisi a un laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e deve comunicare alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'incarico.

La ripetizione dell'analisi sarà richiesta al laboratorio indicato nel verbale di prelievo campione.

Le spese della controversia sono sempre a carico dell'operatore.

10. Non Conformità e Provvedimenti

In caso, in sede di visita ispettiva, vengano riscontrate Non Conformità, SIDEL procede alla trasmissione del relativo provvedimento.

10.1 Non conformità

Per non conformità si deve intendere il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.

Qualora nelle attività di controllo emergano situazioni potenzialmente critiche, SIDEL, al fine di prevenire il verificarsi di non conformità, rivolge all'operatore inviti scritti ad assumere adeguati comportamenti.

Le non conformità sono classificate in base alla loro gravità in tre categorie:

- di scarsa entità;
- grave;
- critica.

La non conformità è di scarsa entità nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) non è intenzionale

La non conformità è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di scarsa entità;
- e) è intenzionale.

La non conformità è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;

- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato,
- d) è intenzionale.

La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
- b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
- c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

Infine, la reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entità, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta.

10.2 Misure e provvedimenti

La misura è l'azione che SIDEL adotta a carico dell'operatore in caso di non conformità accertata o sospetta.

Il provvedimento è l'atto mediante il quale SIDEL comunica all'operatore e contestualmente all'autorità competente, l'adozione di una misura a seguito di non conformità rilevata.

Le misure sono definite dalla normativa europea e nazionale e SIDEL le applica di conseguenza. SIDEL può formalizzare una non conformità all'operatore ed emettere la relativa misura, anche a seguito di segnalazione da parte dell'autorità competente, e senza ulteriore verifica.

In caso di accertata condizione di non conformità SIDEL adotta e impone all'operatore, secondo la gravità della non conformità rilevata, una o più delle seguenti misure:

- la presentazione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, di un piano d'azione per la correzione della non conformità;
- il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo in atto per garantire la conformità;
- la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati dalla non conformità;
- un nuovo periodo di conversione obbligatorio;
- il divieto della commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo di tempo;
- la limitazione dell'ambito di applicazione del Certificato (eliminazione dal Certificato di determinati prodotti o processi);
- la sospensione del Certificato (sospensione temporanea dall'elenco degli operatori biologici);
- la revoca del Certificato (cancellazione definitiva dall'elenco degli operatori biologici);
- l'obbligo a informare tempestivamente per iscritto i clienti.

Tempi di invio dei provvedimenti:

- non conformità di scarsa entità: quaranta giorni dall'accertamento;
- non conformità grave e critica: quindici giorni dall'accertamento.

Modalità di invio dei provvedimenti:

- i provvedimenti, per le tre categorie di non conformità, sono inviati via PEC o, in casi eccezionali, tramite R/A.

Le misure entrano in vigore dalla data di ricevimento del provvedimento da parte dell'operatore.

Nel provvedimento, oltre alla descrizione della non conformità accertata e della relativa misura, sono indicati anche i tempi entro i quali l'operatore è tenuto a fornire l'evidenza della sua attuazione.

10.3 Verifica del rispetto di una misura da parte dell'operatore

Tutte le misure comunicate mediante provvedimento, sono successivamente verificate da SIDEL allo scopo di assicurare che l'operatore abbia effettivamente fatto quanto imposto.

Il rispetto delle misure imposte è sempre verificato da personale di SIDEL incaricato dell'attività di valutazione della conformità.

In funzione della gravità della non conformità SIDEL adotta le seguenti procedure di verifica:

- non conformità di scarsa entità: in occasione della prima verifica di conformità utile (in loco o da remoto);
- non conformità grave e critica: in occasione della prima verifica di conformità utile (in loco o da remoto) ma, se necessario, anche con verifica ad hoc. In caso di recesso volontario o di revoca del Certificato, SIDEL chiede all'operatore evidenza dell'avvenuta comunicazione scritta ai clienti.

L'operatore escluso può essere riammesso nel sistema di controllo solo dopo che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca del Certificato, fatto salvo il caso di esclusione per mancato pagamento della tariffa a SIDEL.

10.4 Misura in caso di sospetto di non conformità

Nel caso in cui vi sia il sospetto che l'operatore intenda utilizzare o immettere sul mercato un prodotto che potrebbe non essere conforme ma che riporta i termini riferiti alla produzione biologica, SIDEL conduce immediatamente un'indagine ufficiale.

In attesa dei risultati dell'indagine, l'operatore non può immettere sul mercato il prodotto interessato come biologico né utilizzarlo nella produzione biologica. La misura in questione è equiparata alla soppressione dei riferimenti alla produzione biologica ma è una misura temporanea che decade al termine dell'indagine.

Tale soppressione cautelativa ha una durata non superiore ai quaranta giorni dalla comunicazione della misura, periodo entro il quale SIDEL s'impegna a chiudere l'indagine. Solo in casi particolari e per motivate esigenze di indagine, SIDEL potrà prolungare tale termine. In questo caso l'operatore ne è immediatamente informato.

Durante l'indagine l'operatore è tenuto a fornire piena collaborazione al personale di SIDEL.

Al termine dell'indagine, nel caso in cui i risultati non mostrino alcuna non conformità che comprometta l'integrità del prodotto biologico, l'operatore è autorizzato a utilizzare il prodotto in questione o a immetterlo sul mercato come prodotto biologico. Viceversa, SIDEL comunica la corrispondente misura in base alla non conformità accertata.

Qualora nelle attività di controllo emergano situazioni potenzialmente critiche, SIDEL, al fine di prevenire il verificarsi di non conformità, rivolge all'operatore inviti scritti ad assumere adeguati comportamenti.

L'operatore che voglia transitare ad altro OdC, prima di recedere dal contratto con SIDEL ed effettuare notifica di variazione per cambio di OdC, deve risolvere le situazioni di non conformità non ancora del tutto risolte o situazioni in cui siano ancora in corso procedure amministrative o gli accertamenti il cui esito è stato l'emissione di misure temporanee.

In caso di provenienza da altro OdC, l'operatore ha l'obbligo di dichiarare se sono in essere situazioni di non conformità non ancora del tutto risolte o situazioni in cui siano ancora in corso procedure amministrative o accertamenti il cui esito è stato l'emissione di misure temporanee.

10.5 Annullamento e revoca di una misura

L'annullamento comporta la perdita di efficacia di una misura precedentemente emessa da SIDEL. L'annullamento può essere emesso in seguito all'esito di un ricorso da parte dell'operatore oppure in seguito a processo di revisione. L'annullamento ha efficacia retroattiva, quindi la sua emanazione annulla la misura emessa in origine e tutti i suoi effetti.

La revoca di una misura comporta il ritirato di una misura precedentemente emessa da SIDEL. La revoca può essere emessa nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione, o in seguito a nuova valutazione. A differenza dell'annullamento, la revoca non ha efficacia retroattiva, pertanto gli effetti della misura emessa in origine si mantengono fino all'emissione della

revoca.

L'annullamento e la revoca sono decisi dal CdD e comunicati all'operatore via PEC o, in casi eccezionali, per raccomandata A/R entro otto giorni dalla delibera.

11. Comunicazioni a ICB

Nel caso in cui l'Operatore biologico riconosciuto BIO Suisse sia oggetto di provvedimenti sanzionatori, questi, qualora ricadano nelle categorie di Grave o critica, saranno comunicate a BIO Suisse per le valutazioni del caso con riferimento alle direttive di riferimento.

12. Obblighi contrattuali

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi di controllo a fronte delle direttive BIO Suisse, SIDEL impone all'Operatore assoggettato almeno che:

- a) operi sempre conformemente alle disposizioni dello schema di controllo;
- b) fornisca tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami;
- c) non utilizzi la certificazione in modo tale da portare discredito a SIDEL, all'ente di certificazione ICB nonché all'Organizzazione BIO Suisse in generale;
- d) utilizzi la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità alle direttive BIO Suisse;
- e) garantisca che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto;
- f) Mantenga una registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e la renda disponibile al momento della verifica ispettiva;
- g) Segnali senza indugio a SIDEL l'esito di eventuali verifiche e provvedimenti da parte assunte dalle Autorità pubbliche di vigilanza;
- h) Segnali senza indugio a SIDEL eventuali reclami, non conformità, esiti di analisi sia esterne sia in autocontrollo, e/o qualsiasi altro elemento che può mettere in discussione la conformità delle materie prime acquistate e/o delle produzioni ottenute.
- i) copra i costi dovuti per l'attività di controllo e certificazione indipendentemente dall'esito della stessa.

13. Reclami, Ricorsi, Contenziosi

13.1 Ricorso

Il ricorso è l'istituto mediante il quale un operatore può chiedere che sia riconsiderata qualsiasi decisione presa da SIDEL in merito al servizio di certificazione fornito.

L'istanza di ricorso non interrompe l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti dell'operatore, fino a eventuale diverso pronunciamento di SIDEL.

L'istanza, a firma del rappresentante legale dell'azienda, deve essere presentata a SIDEL entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione (non conformità, misura o altro) di cui si chiede la riconsiderazione e deve contenere:

- la precisa indicazione del provvedimento impugnato;
- una descrizione esaustiva delle ragioni poste alla base della richiesta di riconsiderazione;
- tutta la documentazione prodotta a sostegno della propria richiesta, ivi compresi i riferimenti normativi di pertinenza.

La documentazione inerente al ricorso deve essere inviata via PEC all'indirizzo ricorsi.sidel@pec.it, o mediante raccomandata A/R all'indirizzo SIDEL s.p.a. via B. Tosarelli 362, 40055 Villanova di Castenaso (BO).

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE BIO SUISSE	R1.bs
		Ed. 00 Rev. 00 del 26.01.2026

Qualora la documentazione ricevuta non soddisfi i requisiti minimi, SIDEL comunica all'operatore, entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza, l'irricevibilità del ricorso e le relative motivazioni; qualora l'istanza sia ricevibile, SIDEL comunica la presa in carico del ricorso e procede a sottoporre il ricorso al proprio organo interno dedicato alla valutazione e alla decisione sulla sua soluzione, il Comitato Gestione Ricorsi.

L'esito del ricorso è comunicato all'operatore ricorrente, entro cinque giorni lavorativi dal pronunciamento, a mezzo PEC o raccomandata A/R.

13.2 Reclami

Il reclamo è la comunicazione con la quale una parte interessata chiede risposta a SIDEL per una condizione di insoddisfazione o di disservizio subito, in ordine alla sua attività di valutazione della conformità.

L'operatore che intenda far pervenire a SIDEL un reclamo può adoperare il modulo "Segnalazione reclami" (MR3_1.agr), scaricabile dal sito www.sidelitalia.it, compilandolo in ogni sua parte e inviandolo a SIDEL; in ogni caso, sono presi in carico anche reclami pervenuti con modalità differenti.

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di un reclamo, SIDEL informa l'operatore dell'avvenuta ricezione e della sua presa in carico e verifica tutte le informazioni necessarie a trattare il reclamo.

Entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione di un reclamo, SIDEL comunica la risposta all'operatore. Qualora i tempi per la gestione del reclamo siano superiori a trenta giorni, SIDEL provvede a fornire aggiornamenti in itinere al reclamante.

13.3 Contenziosi

Le controversie che dovessero insorgere tra SIDEL e l'operatore, relativamente alle decisioni e provvedimenti di qualunque natura emessi nei suoi confronti, sono sottoposte alla decisione del Foro competente di Bologna.

14. Reclami all'Operatore dai Consumatori e da altri Soggetti interessati

L'Operatore assoggettato al sistema di certificazione e controllo di SIDEL ha l'obbligo di gestire e documentare adeguatamente tutti i reclami che riceve dai consumatori e di ogni altro soggetto interessato; in particolare l'Operatore deve:

- Mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza, relativi ai prodotti ottenuti con il processo oggetto della certificazione;
- Rendere disponibili tali registrazioni, su richiesta di SIDEL;
- Attivare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- Documentare le azioni correttive adottate.

15. Tariffe

I termini di calcolo delle tariffe relative al servizio per le attività di certificazione e controllo di SIDEL sono riportate sul "Tariffario per il servizio di controllo Bio Suisse" (MP3_1.bs) reso disponibile all'Operatore.

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE BIO SUISSE	R1.bs
		Ed. 00 Rev. 00 del 26.01.2026

16. Riservatezza

SIDEL si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale o prescrizione contraria della norma di riferimento della certificazione oppure salvo esplicito consenso dell'Operatore, dei dati e dei documenti e delle informazioni associate al servizio di certificazione e controllo e inoltre a garantire la riservatezza del personale impiegato nello svolgimento delle attività di tale servizio.

17. Pubblicazione

Il presente documento viene consegnato all'interessato nella fase iniziale di informazione ed è consultabile sul sito internet di SIDEL nella sua revisione più recente (www.sidelitalia.it).

In caso di variazioni del Regolamento SIDEL (R1.bs) del sistema per la Certificazione BIO Suisse, SIDEL provvede a comunicarlo all'Operatore, a mezzo PEC, e-mail o lettera, informandolo che lo stesso è riportato sul sito internet www.sidelitalia.it dove è possibile scaricarlo/consultarlo; qualora l'Operatore sia impossibilitato, lo stesso si impegna a chiedere a SIDEL per iscritto copia del regolamento revisionato. In caso di non accettazione del nuovo regolamento, l'Operatore ha facoltà di rescindere il contratto impegnandosi a comunicarlo a SIDEL, a mezzo raccomandata A/R. Qualora SIDEL non riceva alcuna risposta da parte dell'Operatore, entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di variazione del regolamento, la stessa, avvalendosi della regola di silenzio-assenso, considera il contratto riconfermato.